

26 583.2013

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FIRENZE

Sezione Civile 3<sup>^</sup>

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

Dr Alberto Cappelli Presidente

Dr. Isabella Mariani Giudice rel.

Dr. Silvia Governatori Giudice

Sull'istanza ex art. 173 l. fall. riferita dal Gd su relazione del Commissario Giudiziale,  
sentite le parti ,

ritenuto che non possano esservi dubbi sulla qualificazione dei pagamenti effettuati dalla società ammessa al c.p.c sia prima ( durante il pre-termine ) che successivamente all'ammissione siano pagamenti di crediti antecedenti e come tali ammessi solo in caso di continuità aziendale, con attestazione del professionista sulla loro essenzialità e con autorizzazione del Tribunale, ciò discendendo dalla natura stessa del concordato preventivo che postula la par condicio creditorum cui si ricollega il beneficio esdebitatorio, e che rende la norma di cui all'art. 182 quinquies l. fall. norma eccezionale non suscettibile di applicazione analogica;

osservato che pertanto correttamente è stato dato ingresso alla procedura di cui all'art. 173 l. fall.;  
osservato che il debitore ha posto in essere atti volti al superamento della lesione subita dai creditori, avendo messo a disposizione del concordato preventivo beni immobili di pertinenza di terzi che, alla luce di valutazioni peritali compiuti da organi della procedura, paiono sufficienti a reintegrare il patrimonio sociale;

osservato che pertanto può ritenersi venuto meno il presupposto per procedere ex art. 173 l. fall. per procedere alla revoca dell'ammissione ,

dichiara non luogo a provvedere sull'istanza ex art. 173 l. fall. e fissa l'adunanza dei creditori per la data del 10.12.13 h - 11 ;

manda il C.G. alle comunicazioni di legge.

Si comunichi.

Firenze 6 novembre 2013

Il Presidente

Dr A Cappelli,

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Firenze, 17 4 NOV. 2013

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE